

REVISIONE

di **PAOLO DI BIASE**

Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore

Con l'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni tutti coloro i quali svolgono incarichi di revisione legale sono chiamati a sottoscrivere i modelli predisposti dalle società dalle quali hanno ottenuto l'incarico.

La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico dei soggetti incaricati della revisione legale non previsto dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) ma prescritto da specifiche norme di legge. L' **art. 1, c. 5 D.P.R. 22.07.1998, n. 322** prevede che " *La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del Codice Civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. La dichiarazione priva di tale sottoscrizione è valida, salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 9, c. 5 D.Lgs. 18.12.1997, n. 417 e successive modificazioni* ".

I soggetti chiamati a tale adempimento sono : il revisore unico; la società di revisione; il sindaco unico con incarico della revisione legale; il collegio sindacale con incarico della revisione legale. **Le dichiarazioni che prevedono la sottoscrizione obbligatoria** dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione sono: modello Redditi; modello Irap; modello CNM (Consolidato Nazionale Mondiale); modello 770 (dichiarazione come sostituto di imposta). Come evidenziato da Assirevi nel suo documento di ricerca n. 208R/2020, la portata della sottoscrizione delle dichiarazioni è quella di identificare il soggetto tenuto a esercitare la revisione che ha emesso il giudizio sul bilancio relativo al periodo di imposta oggetto di dichiarazione. E' evidente che la sottoscrizione del revisore non può rappresentare in alcun modo l'espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi o del rispetto della normativa tributaria. Tali valutazioni rimangono di esclusiva competenza e responsabilità degli organi sociali. Ne consegue che i controlli da effettuare sono **quelli collegati all'attività propria della revisione legale** del bilancio d'esercizio e alla **normale diligenza** dovuta a tal riguardo. Nel citato documento di ricerca, Assirevi prevede che siano svolte le seguenti procedure di verifica: **Redditi, Irap e CNM** - riscontro dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi con le scritture contabili; analisi del prospetto di raccordo tra valori civilistici e fiscali unicamente sotto il profilo della continuità dei valori con i corrispondenti valori dell'esercizio precedente. **Modello 770** - Per il modello 770 valgono analoghe considerazioni circa la portata della sottoscrizione del soggetto incaricato della revisione legale. Circa i controlli da operare, quelli suggeriti da Assirevi nel citato documento n. 208R sono i seguenti: riscontro con le scritture contabili dei dati esposti nel modello 770; riscontro, per alcuni soggetti scelti con il metodo del campione, per i quali sono state applicate le ritenute, dei dati risultanti dal modello 770 con quanto risulta in contabilità. Nel caso della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del revisore, è fortemente suggerito che lo stesso, prima della firma, si faccia rilasciare una **specificata lettera di attestazione dagli amministratori** al fine di ottenere la conferma dei dati e delle informazioni specifiche sulla corretta e completa compilazione dei modelli dichiarativi e sulla conoscenza da parte degli amministratori della portata, delle responsabilità e dei limiti propri della sottoscrizione della dichiarazione da parte dell'organo di revisione e da parte del legale rappresentante.